

Bruxelles, 12 maggio 2021  
(OR. en)

8570/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0361(COD)**

---

---

**COMPET 332  
MI 325  
JAI 513  
TELECOM 189  
CT 62  
PI 34  
AUDIO 51  
CONSOM 114  
CODEC 659  
IA 81**

#### **NOTA**

---

Origine:	Presidenza/Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8415/21
n. doc. Comm.:	14124/20 + COR 1 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

---

#### **I. INTRODUZIONE**

1. Il 15 dicembre 2020 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in oggetto<sup>1</sup>. La proposta si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>1</sup> Docc. 14124/20 + COR 1 + ADD 1.

2. La proposta di regolamento mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta il 27 aprile 2021<sup>2</sup>.
4. La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo non ha ancora votato la sua relazione.
5. Nella dichiarazione del 25 marzo 2021 i membri del Consiglio europeo hanno invitato i colegislatori a portare avanti rapidamente i lavori sulla legge sui servizi digitali e sulla legge sui mercati digitali, al fine di rafforzare il mercato unico dei servizi digitali creando uno spazio digitale più sicuro e condizioni di parità per promuovere l'innovazione e la competitività.

## **II. LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO**

6. L'esame della proposta da parte del gruppo "Competitività e crescita" è iniziato il 16 dicembre 2020 sotto la presidenza tedesca e da allora prosegue con l'obiettivo di presentare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori prima della fine della presidenza portoghese.
7. Nelle 22 riunioni tenutesi durante le presidenze tedesca (una riunione) e portoghese, il gruppo ha incentrato le discussioni in particolare sull'architettura generale, sull'ambito di applicazione e sulle disposizioni sostanziali, nonché sul sistema generale di applicazione del futuro regolamento, completando l'analisi dell'intero testo.
8. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta è stata esaminata nel dettaglio nel corso di due riunioni del gruppo svoltesi il 6 e il 12 gennaio 2021. Dall'esame è emerso che le delegazioni sostengono in linea generale l'obiettivo della proposta come pure i metodi, i criteri e le opzioni strategiche individuati dalla Commissione.

---

<sup>2</sup> INT/929 – EESC-2021.

9. Nella riunione del 12 maggio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha presentato il progetto di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (doc. 8415/21) al fine di trasmetterlo alla sessione del Consiglio "Competitività" del 27 maggio 2021.

### III. PRINCIPALI QUESTIONI POLITICHE

10. Sulla base delle discussioni svolte finora a livello di gruppo, la presidenza ha rilevato un deciso e generale sostegno degli Stati membri al livello di ambizione della proposta, ai suoi obiettivi generali e alla necessità di una rapida approvazione. In particolare, gli Stati membri hanno contribuito al dibattito, che è stato lungo e costruttivo. In tale contesto i seguenti punti sono stati riconosciuti come le questioni politiche e giuridiche più delicate:

*a) Applicazione e applicabilità*

Gli Stati membri hanno espresso il loro impegno a preservare i principi fondamentali della direttiva sul commercio elettronico<sup>3</sup>, in particolare la clausola relativa al mercato interno di cui all'articolo 3 di tale direttiva (nota anche come principio del paese di origine). Si tratta di uno dei principi fondamentali per assicurare il buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri. Gli Stati membri hanno inoltre espresso il loro sostegno generale alle disposizioni in materia di responsabilità integrate nella proposta relativa alla legge sui servizi digitali a partire dalla direttiva sul commercio elettronico.

È stata inoltre ribadita la necessità di un'attuazione effettiva del regolamento proposto, nonché di un maggiore coordinamento tra gli Stati membri, le rispettive autorità competenti e la Commissione. Alcuni Stati membri hanno chiesto un maggiore coinvolgimento del paese di destinazione, nonché una migliore cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali (Digital Services Coordinators, DSC), indagini congiunte e richieste di intervento della Commissione.

---

<sup>3</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico").

Diversi Stati membri hanno espresso preoccupazioni e dubbi sulla portata e sull'efficacia dei meccanismi di cui agli articoli 8 e 9 della proposta. Varie riunioni del gruppo sono state dedicate a chiarire le condizioni in base alle quali le autorità giudiziarie o amministrative nazionali possono emettere ordini, anche a livello transfrontaliero, che impongono a un prestatore di servizi intermediari di contrastare specifici contenuti illegali o di fornire un'informazione specifica conformemente al diritto nazionale applicabile.

La Commissione ha descritto le implicazioni giuridiche di tali ordini nei casi transfrontalieri e ha spiegato l'applicabilità delle norme proposte in tale contesto. Alcuni Stati membri continuano, tuttavia, a chiedere spiegazioni supplementari sull'applicabilità pratica degli ordini in un contesto transfrontaliero e sul loro impatto sul principio del paese di origine.

Ai fini dell'applicazione della proposta di regolamento, sarebbe istituito un nuovo sistema di vigilanza che stabilisca distinti poteri e requisiti per i DSC e le autorità competenti, per la rete di DSC a livello dell'Unione ("il comitato") e per la Commissione. Sono stati sollevati quesiti anche in merito al funzionamento pratico del sistema di vigilanza a più livelli e al suo impatto sulla struttura amministrativa nazionale esistente.

Il gruppo ha inoltre affrontato la questione dell'effettiva applicabilità della proposta di regolamento ai prestatori di servizi responsabili di violazioni strutturali il cui luogo di stabilimento si trova al di fuori dell'Unione e che offrono i loro servizi nell'Unione ma non rispettano gli obblighi previsti dalla proposta. Ulteriori discussioni al riguardo sono necessarie nei futuri negoziati.

**b) *Moderazione dei contenuti***

Gli Stati membri hanno riconosciuto l'importanza della moderazione dei contenuti online e la necessità che le nuove norme proposte non abbiano effetti negativi sui diritti fondamentali. È importante armonizzare gli obblighi in materia di dovere di diligenza e le esenzioni dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari. Gli Stati membri hanno inoltre ampiamente sostenuto le nuove procedure di notifica e azione e i meccanismi di ricorso per gli utenti, nonché il fatto che la proposta di regolamento faccia riferimento ai contenuti illegali quali definiti dal diritto nazionale o dell'Unione. Hanno appoggiato anche l'approccio asimmetrico della proposta, che introduce obblighi gradualmente per i prestatori di servizi in funzione delle loro dimensioni e dell'impatto dei loro servizi.

Per quanto riguarda le piattaforme online di dimensioni molto grandi, ha ricevuto un ampio sostegno l'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi sistemici significativi (articolo 26). Alcuni Stati membri hanno inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la protezione dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione. Taluni Stati membri hanno poi chiesto se le misure previste siano sufficienti per contrastare la disinformazione.

Gli Stati membri hanno ampiamente sostenuto l'introduzione dell'obbligo relativo alla conoscenza della propria clientela di cui all'articolo 22 della proposta e alcuni di essi hanno suggerito di ampliare la portata di tale obbligo al fine di includere anche altri tipi di prestatori di servizi intermediari e di estenderlo alle microimprese e alle piccole imprese.

Taluni Stati membri hanno chiesto di chiarire ulteriormente la possibilità delle autorità nazionali di emettere "ordini di non ripubblicazione", che obbligherebbero le piattaforme online a prevenire la ricomparsa di contenuti dichiarati illegali e di conseguenza rimossi. Alcuni Stati membri ritengono che ciò sia particolarmente importante per la lotta contro le merci contraffatte o non conformi nei mercati online.

c) *Ambito di applicazione e obiettivo*

Alcuni Stati membri hanno sollevato interrogativi sull'ambito di applicazione della proposta, in particolare sul rapporto tra la proposta di regolamento e la legislazione vigente dell'Unione. A tal fine la Commissione ha spiegato che la proposta di regolamento dovrebbe fungere da atto legislativo orizzontale che integri gli strumenti esistenti della normativa settoriale che si applicano come *lex specialis*. Il livello proposto di armonizzazione del regolamento, la cui base giuridica è l'articolo 114 del TFUE, è stato inoltre accolto con favore dalla maggior parte degli Stati membri. Al fine di garantire una maggiore certezza del diritto, gli Stati membri hanno chiesto ulteriori chiarimenti in merito all'articolo 1 relativo all'oggetto e all'ambito di applicazione della proposta. Alcuni Stati membri hanno inoltre chiesto precisazioni supplementari sull'interazione tra le norme proposte e le esclusioni esistenti dall'ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.

Al fine di evitare oneri sproporzionati, le microimprese e le piccole imprese sono esentate dall'ambito di applicazione di taluni obblighi della proposta di regolamento, essendo la definizione di tali imprese fondata sull'allegato della raccomandazione 2003/361/CE<sup>4</sup>. Alcuni Stati membri hanno chiesto che la definizione di microimprese e piccole imprese sia adattata all'ambiente digitale e non basata esclusivamente sui criteri delle dimensioni e del fatturato di tali imprese. Sono state inoltre espresse preoccupazioni sul fatto che l'esenzione attualmente proposta per le microimprese e le piccole imprese non contrasterebbe la diffusione di contenuti illegali attraverso fornitori di servizi più piccoli, per cui alcuni Stati membri hanno chiesto un approccio basato sul rischio.

---

<sup>4</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

**d) Altre questioni**

Oltre a quanto precede, alcuni Stati membri hanno espresso la necessità di una discussione più ampia e/o di un riesame delle seguenti questioni:

- eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione della proposta;
- se la clausola delle attività volontarie contro i contenuti illegali (articolo 6) sia sufficiente per consentire un'azione significativa da parte del fornitore e se siano necessarie ulteriori garanzie contro l'abuso;
- estensione dello status di segnalatori attendibili a tutti gli enti che presentano notifiche, dimostrano di possedere competenze e un elevato grado di precisione quando segnalano contenuti illegali, senza la necessità di rappresentare interessi collettivi;
- protezione dei segreti commerciali dei prestatori di servizi in relazione all'accesso ai dati e alle indagini;
- disposizioni relative al meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, sua struttura delle spese e allineamento di tali disposizioni alla legislazione vigente in materia;
- data di applicazione del presente regolamento.

11. Sebbene durante la presidenza portoghese siano stati compiuti progressi significativi, discussioni approfondite sul contenuto della proposta proseguono in una serie di ulteriori riunioni del gruppo "Competitività e crescita". Pertanto, tenuto conto della complessità della proposta, della sua importanza per il mercato unico e per la creazione di un ambiente online più sicuro e affidabile, nonché della sua interrelazione con altri strumenti del diritto dell'Unione, sono necessari ulteriori lavori a livello tecnico prima che il Consiglio possa prendere una decisione politica, per la quale la presente relazione costituisce un importante contributo, individuando le principali questioni politiche.
12. La presidenza ritiene che la presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori offra una sintesi equilibrata delle principali questioni politiche individuate durante l'esame della proposta.

#### **IV. CONCLUSIONE**

13. Si invita il Consiglio "Competitività" a prendere atto della presente relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori.

---